NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

# Art. 15

## Prescrizione dei contributi e automaticità delle prestazioni

I contributi dovuti e non versati al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui dovevano essere versati. I contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni a carico del Fondo, anche quando non siano stati effettivamente riscossi.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1971, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto |
| Estremi | Legge 29 ottobre 1971, n. 889 |
| Capo | III — La contribuzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1971 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-ai-pubblici-servizi-di-1971/art-15-prescrizione-dei-contributi-e-automaticita-delle-prestazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it